

Allegato alla delibera di G.M. n. 60 del 18.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F. Lella

COMUNE DI SIZZANO

(Provincia di Novara)

oOo

CONVENZIONE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CHIOVINI.

oOo

L'anno duemila , addi del mese di in Sizzano e nella residenza Municipale, tra:

Il Comune di Sizzano, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Roberto Sogno, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune predetto (cod. fisc.: 80001390030 e P.I.: 0055150036)

e il sig. GIROLDI Mauro, nato a Castellazzo Novarese il 27.09.1962, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, C.F. - P.I. 01509690036, con sede in Sizzano, Via Chiovini n. 19,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il Comune di Sizzano concede all'Associazione Sportiva A.S.D. Sizzano, per la quale accetta e si vincola il Presidente della medesima, l'uso del campo sportivo comunale, ubicato in Via Chiovini, con annessi: contiguo campetto di allenamento, locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, magazzini di deposito, sede dell'Associazione Sportiva stessa, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La presente convenzione ha la durata di anni quattro con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2013 alla data del 31 dicembre 2016.
2. Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

Art. 3 - Limiti della concessione

1. L'associazione concessionaria può utilizzare l'impianto sportivo esclusivamente per la pratica del calcio, per le gare per cui esso è omologato dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta (Campionati di eccellenza - promozione - prima - seconda e terza categoria - settore giovanile e scolastico).

Sono evidentemente consentiti anche tutti gli allenamenti e l'attività preparatoria delle relative squadre.

Art. 4 - Utilizzazione dell'impianto

1. L'impianto può essere utilizzato esclusivamente dalla associazione concessionaria, salvo le deroghe esplicitamente previste dalla presente convenzione.
2. L'Associazione concessionaria avrà a sua disposizione campetto per allenamento, spogliatoi, servizi igienici e magazzino attrezzi, con l'obbligo di provvedere al ritiro delle attrezzature al termine dell'attività.

Art. 5 - Utilizzazione da parte di altre Associazioni

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'impianto anche ad altre associazioni sportive, a suo insindacabile giudizio, senza pregiudicare l'attività agonistica già programmata dall'associazione concessionaria e, in ogni caso, preavvisando la stessa con almeno 15 giorni di anticipo. Le associazioni sportive hanno l'obbligo di assicurare la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi e dei servizi igienici.
2. L'uso da parte di altre associazioni sportive è consentito per lo svolgimento di incontri di campionato ed eventuali amichevoli, compresa l'attività preparatoria.

Art. 6 - Utilizzazione da parte del Comune

1. Il Comune si riserva il diritto di disporre dell'impianto per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, o comunque patrocinate, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività agonistica già programmata dalla associazione concessionaria e, in ogni caso, preavvisando la medesima con almeno 15 giorni di anticipo.
2. Sarà a carico dell'Ente organizzatore la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi e dei servizi igienici al termine delle gare.

Art. 7 - Utilizzazione da parte delle Scuole

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'impianto con annessi servizi igienici e spogliatoi, agli alunni delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, in orari che dovranno essere concordati e comunque previa programmazione da farsi possibilmente all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di concedere l'impianto con annessi spogliatoi e servizi igienici alle scuole che ne faranno richiesta per lo svolgimento della fase zonale dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi di Calcio.
3. L'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole è subordinato alla pulizia ed alla disinfezione di spogliatoi e servizi igienici al termine delle gare.

Art. 8 - Norme comuni per l'utilizzazione da parte di terzi

1. L'utilizzo dell'impianto è concesso previo:
 - a) sottoscrizione di apposito verbale di consegna indicante le generalità del Responsabile a cui viene affidato in carico la struttura e consegnate le chiavi;
 - b) versamento della somma di Euro 500,00 a titolo cauzionale, somma che verrà restituita a fine utilizzo, previa verifica della regolare e corretta tenuta dell'impianto. La somma in parola verrà trattenuta in caso contrario, fatta salva ogni eventuale ulteriore rivalsa riconosciuta dalla legge a tutela della proprietà.
- E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano l'impianto, oltre all'associazione concessionaria, di provvedere a loro cura e spese alla pulizia di tutti gli spazi utilizzati.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

1. Sono a carico dell'associazione concessionaria:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- b) la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici (interni ed esterni);
- c) la pulizia e la disinfezione del locale adibito a sede dell'Associazione Sportiva;
- d) la custodia dell'impianto e delle attrezzature negli orari di utilizzo per lo svolgimento di attività preparatoria ed agonistica;
- e) la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto ricompreso nel perimetro dell'area sportiva, compresi gli spogliatoi ed i servizi igienici;
- f) la segnatura del terreno di gioco con adeguato materiale (scagliola o vernice ecologica);
- g) il taglio periodico del manto erboso del terreno di gioco;
- h) il ripristino del terreno di gioco comprendenti l'eventuale semina, il taglio dell'erba;
- i) lo sgombero della neve ove si rendesse necessario per il prosieguo dei campionati.
- l) la fornitura del materiale per la pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici.

Art. 10 - Obblighi del concedente

1. Sono a carico del Comune di Sizzano:

- a) la manutenzione straordinaria dell'impianto, dei servizi e delle attrezzature sportive (per manutenzione straordinaria si intende la riparazione dei guasti dipendenti da vetustà o da caso fortuito, con esclusione quindi di quelli derivanti da cattivo o errato uso e da mancata o errata manutenzione ordinaria);
- b) la pulizia degli spazi esterni.
- c) l'arieggiatura del terreno mediante operazione d'asporto del feltro (verticut), ogni due anni e previo verifica di effettiva necessità.

Art. 11 - Migliorie

- 1. Qualora l'Associazione ritenga necessaria la realizzazione di migliorie agli impianti o alle strutture ed il Comune non sia in grado di provvedervi con gli ordinari stanziamenti di bilancio, essa potrà provvedere direttamente, previa autorizzazione espressa del Comune, senza alcun contributo da parte di questo.
- 2. Quanto realizzato ove non amovibile senza danno, resterà di proprietà del Comune al termine della Convenzione, senza che l'Associazione possa pretendere alcunché, fatta salva la possibilità per il Comune di riconoscere, se possibile, una quota di rimborso.

Art. 12 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o in parte i diritti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 13 - Responsabilità del concessionario

1. La Società concessionaria risponderà dei danni provocati da terzi ed ai propri associati in conseguenza della attività espletata e della inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
2. A tal fine la Società concessionaria dovrà stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei danni sopra menzionati con adeguati massimali.

Art. 14 - Canone di concessione

1. Per l'utilizzazione dell'impianto la Società concessionaria si impegna a pagare il canone complessivo annuo di Euro 2.850,00.
2. Il canone dovrà essere pagato entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15 - Pubblicità

1. La concessionaria è autorizzata ad effettuare ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa.
2. Le altre società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse.

Art. 16 - Gestione del bar interno

1. Dal giorno in cui saranno all'uopo agibili i relativi locali, la concessionaria è autorizzata a gestire il bar all'interno dell'impianto nella osservanza di tutte le regole che tale attività comporta,(licenze comprese), ed i relativi ricavi spettano ad essa. Gli oneri per arredamento ed attrezzature sono a carico del gestore.
2. La concessionaria può cedere, con il consenso del Comune, la gestione di tale attività.

Art. 17 - Spese relative ai consumi ed accessorie

1. Sono altresì a carico della Società concessionaria tutte le spese relative ai consumi (comprese le quote fisse) di acqua, luce e gas degli spogliatoi e dei servizi igienici, la quale dovrà provvedere all'installazione dei relativi contatori.

Art. 18 - Inadempienze

1. L'occupazione o l'utilizzazione senza titolo dell'impianto dopo la scadenza o la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo articolo, comporterà l'obbligo per la Concessionaria di pagare per il periodo di occupazione o utilizzazione una penale pari al doppio del canone vigente, fatte salve le azioni, anche di autotutela, di reintegro del possesso.
2. Per le altre violazioni degli obblighi contrattuali l'amministrazione potrà applicare una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.

Art. 19 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. La convenzione può essere risolta anticipatamente:

a) con il consenso di entrambe le parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;

B) unilateralmente, con provvedimento di revoca, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte della Società concessionaria agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;

- quando si verifichino reiterate morosità nel pagamento del canone;

- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

- quando la Società o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità

Comunale;

- quando siano modificate le finalità perseguite dalla Società convenzionata;

- quando l'attività oggetto della concessione sia data in subconcessione;

- quando l'impianto venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

2. Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art. 20 - Controversie

1. Ogni vertenza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita all'autorità giudiziale.

Art. 21 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune di Sizzano si riserva il diritto di accedere all'impianto in qualsiasi momento per mezzo del personale dipendente o di terzi all'uopo incaricati, allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature.

2.

Art. 22 - Riconsegna dell'impianto

1. Alla scadenza della presente convenzione la associazione concessionaria dovrà restituire l'impianto e le attrezzature nello stesso stato in cui sono stati consegnati.

2. A tal fine al momento della consegna verrà redatto un apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da un responsabile dell'Amministrazione Comunale e dal Presidente dell'associazione concessionaria.

art. 23 - Registrazione

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE A.S.D

